



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
57^a Seduta
Martedì 31 luglio 2018

Deliberazione n. 328 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n.328/2000).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 25 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 328 del 31 luglio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE
26 NOVEMBRE 2003, N. 23 (REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA
REGIONE CALABRIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018.

Reggio Calabria, 2 agosto 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

L'articolo 29, comma 5, lettera a), della legge regionale 26 novembre 2003, n.23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'articolo 20 della presente legge". Tale articolo, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Con sentenza n. 977 del 2 maggio 2018, il TAR Calabria - Catanzaro ha disposto l'annullamento di atti giuntali attuativi della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, sul presupposto che per l'approvazione degli atti impugnati difettesse il prescritto parere della conferenza permanente regionale suddetta.

Per quanto sopra evidenziato, tuttavia, l'attuale formulazione della legge regionale rende inattuabile la disposizione che prevede siffatto parere.

L'articolo 1 della presente legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 29 della l.r. n.23/2003, introducendo il riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale, individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 2/2003, anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Si ritiene, altresì, opportuno - nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali - modificare la succitata disposizione prevedendo, comunque, un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

Inoltre, al fine di semplificare e snellire l'attività della Conferenza permanente regionale e delle due consulte di cui al comma 5, si prevede la sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 29 della l.r. 23/2003 con una nuova formulazione che:

- a) dispone che la Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti (meccanismo analogo a quello già previsto, per il comitato di indirizzo dell'Ente per i parchi marini regionali, dall'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2017, n.54);
- b) demanda alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento disciplinante il funzionamento di detti organismi;





c) introduce la possibilità, per i componenti degli stessi, di partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.

L'articolo 2 della presente legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).

La presente legge scaturisce dalla necessità di rendere attuabile la disposizione di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

Ed invero, il comma 5, lettera a), della suddetta disposizione disciplina la Consulta delle autonomie locali, che insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socio-assistenziale.

La predetta disposizione prevede che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge". Tale articolo 20, però, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Occorre pertanto, introdurre il corretto riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Nel contempo, nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56, non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali, appare, comunque, opportuno prevedere la presenza di un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.


In ultimo si ritiene di dover snellire l'attività della conferenza permanente regionale, prevedendo idonei meccanismi di accelerazione.

Occorre specificare che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che, per come specificato dal Dipartimento Lavoro nella nota prot. n. 258274 del 24.07.2018, ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso spese e che il sistema di votazione on line è già in possesso del predetto Dipartimento Lavoro.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)





Consiglio Regionale della Calabria

SCHEDA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - modifica all' articolo 29 della legge regionale n. 23/2003. Tali modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale. Infatti, per come specificato dal Dipartimento Lavoro nella nota prot. n. 258274 del 24.07.2018, ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso spese e il sistema di votazione on line è già in possesso del predetto Dipartimento Lavoro
Articolo 2	€ 0,00 - l' articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	€ 0,00 - l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo:

Articolo	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....
Art.		Euro.....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Note
//	//	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	//
//	//	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	//
//	//	Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	//

- Spesa annua a regime € 0,00
- Oneri di gestione € 0,00

Aspetti procedurali ed organizzativi (modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:





1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____





2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale

- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____





Consiglio Regionale della Calabria

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 29 della l. r. 23/2003)

1. L'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000), è così modificato:

a) nel comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;”

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 9 pagine.

Reggio Calabria, 2 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Aw. Maria Stefania Lauria)